



COMUNE DI PALERMO



AREA SUAP, SVILUPPO ECONOMICO, MERCATI E LAVORO - STAFF CAPO AREA
SUAP, SVILUPPO ECONOMICO, MERCATI E LAVORO - UFFICIO SUAP, COMMERCIO E
SUPPORTO TECNICO -

PROPOSTA DI GIUNTA N. 422 DEL 16/10/2024

OGGETTO: DIVIETO DI NUOVI INSEDIAMENTI DI DISCOTECHE ALL'INTERNO DEL
CENTRO STORICO DISPOSTO DALL'ART. 6 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO
MOVIDA – PRESA D'ATTO DELLE VALUTAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI
COMPETENTI NONCHE' DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

FIRMATARI PROPOSTA: ROSA VICARI - DIRIGENTE PROPONENTE; ROSA VICARI -
REGOLARITÀ TECNICA; ROSA VICARI - CAPO AREA;

PREMESSO che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che *Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.*;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che *Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività' produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.*;
- l'articolo 1, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge dalla L. n. 27 del 24/03/2012 prevede che *Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività' economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità' di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà', alla dignità' umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.*;
- l'articolo 1, comma 4 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede che *Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.*;
- l'articolo 12, comma 3, lettera b) della Legge n. 214 del 30/12/2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) prevede che *il [comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) è sostituito dal seguente:*

- «2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore».

POSTO che:

- l'art. 6 comma 3 del Regolamento MOVIDA, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 16/02/2024, prevede che *In base a quanto previsto dall'art.1, comma 4 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) si vietano nuovi insediamenti di discoteche all'interno del centro storico come indicato dalla planimetria (Allegato A). Per le discoteche esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, la diffusione sonora è vietata dalle ore 03,00 alle ore 09,00. L'amministrazione attiva può intervenire anche successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, con ulteriori limitazioni per l'apertura di nuove attività nelle zone A, A1 e A2, così come individuate dal vigente PRG del Comune di Palermo. 3 bis. A precisazione di quanto disposto dai commi precedenti, si precisa che – relativamente alle discoteche - in caso di cessazione di uno o più esercizi, nuove attività potranno essere oggetto di autorizzazione, a condizione che non venga superato il numero di licenze attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

ATTESO che:

- con nota n. 724084 del 10/05/2024 questo Ufficio ha richiesto un'intesa con l'Amministrazione Regionale, sentito il competente Soprintendente, per vietare nuovi insediamenti di discoteche all'interno del Centro Storico;

RILEVATO che:

- la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, con nota n. 11573 del 06/06/2024 (allegato n. 2), acquisita al protocollo n. 807851 di questa Amministrazione, ha espresso le proprie valutazioni;
- l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con nota n. 3320/GAB del 20/06/2024 (all. n.3), acquisita al protocollo n. 850485 di questa Amministrazione, ha riscontrato la summenzionata nota n.724084 del 10/05/2024;
- in data 02/07/2024 si è svolto un incontro tra l'Assessore alle Attività Produttive e le associazioni degli operatori economici, le cui risultanze sono riportate nel verbale che si acclude alla presente (all. n. 4).

RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di osservare l'obbligo prescritto dal summenzionato articolo 1, comma 4 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, per il quale *I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il*

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni, che la Giunta Comunale prenda atto del contenuto della nota n. nota n. 11573 del 06/06/2024 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, del contenuto della nota 3320/GAB del 20/06/2024 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, nonché del verbale dell'incontro del 02/07/2024, nella parte in cui le associazioni di categoria prendono atto, condividendone le ragioni, del divieto di insediamento di nuove discoteche, già sancito dal Consiglio Comunale all' art. 6 comma 3 del Regolamento MOVIDA, approvato con deliberazione n. 8 del 16/02/2024.

SI ATTESTA che:

- il presente atto non comporta alcun riflesso sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente, né nell'esercizio finanziario in corso, né in quelli successivi;
- il presente atto non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31.01.2022, rimodulato con deliberazione di C.C. n.98 del 29.06.2023, giusta nota della Ragioneria Generale n.932708 del 29/08/2023.

VISTO:

- l'art. 35 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e ss. mm. ii. del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dell'O.R.EE.LL. che prevedono la competenza della Giunta comunale a deliberare l'atto proposto;
- l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 267/2000 che prevede che tutte le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo *“l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”*;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

PROPONE

- **PRENDERE ATTO** del contenuto della nota n. 11573 del 06/06/2024 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, del contenuto della nota 3320/GAB del 20/06/2024 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, nonché del verbale dell'incontro con le associazioni di categoria del 02/07/2024 in parte qua;
- **DARE MANDATO** al Capo Area proponente di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - nonché al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed al Ministero della Cultura per il tramite della Regione - affinché possano effettuare il monitoraggio sugli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dall'art.1, comma 4 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
- **ATTESTARE** che il presente atto non comporta alcun riflesso sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente, né nell'esercizio finanziario in corso, né in quelli successivi.
 - **ATTESTARE** che il presente atto non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2022, rimodulato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29/06/2023 sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto.

II CAPO AREA
Dott.ssa Rosa Vicari

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA - Il Capo Area dell'Ufficio Suap, Commercio, Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

II CAPO AREA
Dott.ssa Rosa Vicari

Il Capo Area del SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro, letta la superiore proposta ed i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio visto, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

IL CAPO AREA
Dott.ssa Rosa Vicari

Il Capo Area del SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all'Area di riferimento, funzionali all'attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio visto ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

IL CAPO AREA
Dott.ssa Rosa Vicari

L'Assessore alle Attività Produttive ed Economiche, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dott. Giuliano Forzinetti